



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 361/1995, proposto da Marino Fulvio, De Carlini Fulvio, Capelli Alfiero, De Blasi Gianfranco, Ventura Domenico, Galloni Vincenzo, Batti Paolo, rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Sgueglia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Ottorino Lazzarini, n. 19;

contro

Ferrucci Giovanni, non costituito in appello;

e nei confronti di

Istituto autonomo case popolari di Roma, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in appello;

per l'annullamento o la riforma

della sentenza del T.A.R. del Lazio - sede di Roma, sez. III *ter*, 5 maggio 1994, n. 1060.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2001 il consigliere Rosanna

Reg. Dec.
N.

N. 361

Reg. Ric.

ANNO 1995

De Nictolis e udito l'avvocato Sgueglia per gli appellanti;
ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. del Lazio l'odierno appellato impugnava l'ordine di servizio 17 dicembre 1984, n. 43, con il quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Roma aveva approvato l'esito e la graduatoria del concorso interno per la copertura di 25 posti della VII fascia funzionale, di cui 15 ad indirizzo amministrativo e 10 ad indirizzo tecnico, con ogni atto presupposto e connesso, tra cui il bando di concorso e il provvedimento della commissione esaminatrice, le operazioni per la valutazione dei titoli e lo svolgimento del colloquio orale.

Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso, ritenendo fondate le censure relative alla composizione della commissione giudicatrice.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello, con cui si lamenta:

l'inammissibilità del ricorso di primo grado, per tardività, in quanto il ricorrente in prime cure è stato escluso dalle prove orali in data 16 novembre 1984, e ha avuto conoscenza dell'esclusione in pari data, sicché da detta data decorreva il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso, che invece è stato notificato solo nel febbraio 1985;

inammissibilità del ricorso di primo grado per mancato rispetto delle formalità prescritte dal giudice di prime cure per l'integrazione del contraddittorio;

infondatezza nel merito del ricorso di primo grado.

3. E' fondato e assorbente il primo mezzo di gravame, con cui si deduce la tardività del ricorso di primo grado.

A tale riguardo va premesso che il bando di concorso approvato con ordine di servizio n. 24 del 30 aprile 1984 ha stabilito che <<saranno dichiarati idonei i candidati che avranno raggiunto in sede di colloquio il punteggio di 7/20>> e che in sede di colloquio l'attuale appellato ha riportato il punteggio di 5/20, venendo, in tal modo, escluso automaticamente dalla graduatoria.

L'odierno appellato ha partecipato alla prova orale (colloquio) nella seduta della commissione esaminatrice del 23 novembre 1984 alla fine della quale, così come risulta dal relativo verbale, è stato affisso l'elenco dei candidati con a fianco le votazioni da ciascuno conseguite, ai sensi dell'art. 6 del T.U. n. 3 del 1957, e poiché dall'elenco sopra ricordato risultava che l'originario ricorrente aveva conseguito il punteggio di 5/20 e che pertanto non poteva essere ricompreso tra gli idonei, da quel momento decorreva il termine per proporre l'impugnativa.

Quell'elenco, infatti, rappresentava il provvedimento ufficiale con il quale veniva sancita l'esclusione del candidato dalla graduatoria degli idonei e,

conseguenzialmente, dal novero dei vincitori, che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato, in quanto idoneo a produrre una lesione diretta ed attuale del suo interesse.

Né la votazione *de qua* e la conseguente esclusione dal concorso sarebbero, quali atti infraprocedimentali, impugnabili solo con l'atto conclusivo costituito dal provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori, tenuto conto che <<ai fini della configurabilità di un atto come provvedimento impugnabile ciò che rileva non è la sua collocazione al termine del procedimento, bensì il carattere costitutivo degli effetti che all'atto stesso si ricollegano, ancorché il modulo procedimentale preveda ulteriori atti capaci di incidere sull'efficacia del provvedimento principale>> (C. Stato, sez. VI, 28 luglio 1992, n. 692; C. Stato, sez. VI, 20 novembre 1993, n. 1027).

Inoltre, gli atti preparatori vanno immediatamente impugnati se per il destinatario determinano un definitivo arresto del procedimento, impedendone la partecipazione ulteriore.

Orbene, nella specie, la pubblicazione dell'esito dell'esame orale mediante affissione fuori dall'aula dell'elenco dei candidati e della relativa votazione, operazione, peraltro, richiesta dall'art. 6, T.U. n. 3 del 1957, ha avuto per l'appellato l'effetto dell'esclusione dalla graduatoria degli idonei, secondo quanto prescritto dal bando di concorso. E poiché da quel momento lo stesso è divenuto consapevole dell'immediata lesività dell'atto, consistente nella

preclusione della possibilità di diventare vincitore del concorso, da allora sono cominciati a decorrere i termini per l'impugnabilità del provvedimento.

Pertanto, essendo tardivo il ricorso di primo grado, lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.

4. Per quanto esposto va accolto l'appello e, per l'effetto, va dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado e annullata senza rinvio la sentenza gravata.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza gravata.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2001, con la partecipazione di:

Alberto de Roberto - Presidente

Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere

Giuseppe Romeo - Consigliere
Giuseppe Minicone - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria